

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2712

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZIELLO, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BITONCI, BOLDI, BUBISUTTI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, GASTALDI, GAVA, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, LUCCHINI, MORELLI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, VINCI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente l'applicazione del criterio della territorialità nella valutazione delle offerte

Presentata il 9 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge delega per l'attuazione delle direttive europee sui contratti pubblici, legge 28 gennaio 2016, n. 11, all'articolo 1, lettera *ddd*), ha previsto la « valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai prin-

cipi di economicità dell'appalto, promozione della continuità dei livelli occupazionali, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea ».

L'obiettivo è stato quello di dare attuazione anche alla legge 11 novembre 2011, n. 180, recante lo statuto delle imprese

che, all'articolo 13, comma 2, lettera *d*), in materia di appalti pubblici prevedeva l'introduzione di « modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese ». Tuttavia, tale articolo è stato successivamente abrogato dall'articolo 217, comma 1, lettera *v-bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, introdotta dall'articolo 129, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, cosiddetto « correttivo appalti », che ha abrogato l'articolo 13 senza però riportarne il contenuto nell'ambito del medesimo codice.

Risulta chiaro che l'obiettivo delle due norme citate è quello di promuovere i cosiddetti « appalti a chilometro zero », ossia di privilegiare il criterio della territorialità, che costituisce un riferimento oggettivo nella scelta delle imprese da invitare alle gare di appalto ed è una garanzia di convenienza economica e di maggiore responsabilizzazione nello svolgimento dei lavori. L'esecuzione dei lavori da parte di imprese che non hanno legami con il territorio interessato comporta spesso una minore responsabilità sociale da parte delle stesse imprese. È evidente, infatti, che un'impresa che ha sede nell'area stessa dell'intervento si sentirà maggiormente responsabilizzata a garantire l'ottimale svolgimento dei lavori.

Il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede in modo chiaro, in numerose disposizioni, il divieto di escludere dalle gare di appalto le microimprese, le piccole e le medie imprese (articolo 30, comma 7), il rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, per l'affidamento e per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell'Unione europea (articolo 36, comma 1), nonché l'obbligo di suddivisione in lotti, sia nei

settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese (articolo 51). Inoltre, l'articolo 144 fa riferimento alla filiera corta per i servizi di ristorazione. L'articolo 34 reca disposizioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riproducendo, nella sostanza, la precedente disciplina contenuta nell'articolo 68-*bis* del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto « collegato ambientale »). Inoltre, l'articolo 30, commi 3 e 7, prevede che, nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali e che, come ricordato, i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

Le richiamate disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, tuttavia, non sembrano rispettare integralmente la *ratio* della delega contenuta nella legge n. 11 del 2016, che era quella di prevedere modalità di coinvolgimento nella realizzazione delle grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, al fine di incentivare gli appalti a chilometro zero privilegiando il criterio della territorialità e della filiera corta, per una maggiore garanzia di convenienza economica e di responsabilizzazione dell'impresa nello svolgimento dei lavori ma anche per

il rispetto dell'ambiente garantito dal contenimento del traffico dei veicoli e dalla riduzione del loro impatto sullo stesso ambiente e sulla salute. Infatti, l'articolo 95 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, oggetto di modifica da parte della presente proposta di legge, al comma 13, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta per agevolare la partecipazione delle microimprese e il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente, compreso il maggiore punteggio per i beni

o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, senza tuttavia fare alcun riferimento alla territorialità nel caso di lavori.

La presente proposta di legge intende colmare tale mancanza, prevedendo un maggiore punteggio relativo all'offerta concernente lavori, presentata da imprese che hanno una propria sede nel raggio di 30 chilometri dal luogo dove sono realizzati gli interventi o che si impegnano a utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, manodopera o personale locale, ove esistente. È prevista, inoltre, una comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione in caso di aggiudicazione dei lavori a un'impresa avente sede entro il perimetro chilometrico indicato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 13 dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, nel caso di lavori, il maggiore punteggio relativo all'offerta presentata da imprese che hanno una propria sede nel raggio di 30 chilometri dal luogo dove sono realizzati gli interventi o che si impegnano a utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, manodopera o personale locali, ove esistente. Nel caso di aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori a un'impresa avente sede nel perimetro chilometrico indicato nel periodo precedente, l'amministrazione aggiudicatrice invia una comunicazione all'ANAC ».

